

Codice A1814A

D.D. 24 giugno 2019, n. 2207

**R.D. 523/1904 - P.I. 901 - Rio Castellania - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione del rio Castellania, in Comune di Villalvernia (AL). Richiedente: Comune di Villalvernia (AL).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villalvernia (AL), ad eseguire le difese spondali e le opere di protezione per il miglioramento del regime idraulico del rio Castellania, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le scogliere dovranno essere addossate alle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente; inoltre, le estremità dovranno essere idoneamente raccordate senza soluzione di continuità con il profilo spondale e con le opere preesistenti;
- 3) le fondazioni delle scogliere dovranno essere impostate ad una quota antiscalzamento e l'estradosso delle stesse dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del rio e risultare coperto da uno strato di materiale litoide naturale di almeno 20-30 cm di spessore;
- 4) i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del torrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a 0,7-0,8 m<sup>3</sup>; i massi dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- 5) le difese spondali dovranno essere rinalzate, utilizzando il materiale litoide d'alveo e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo con il medesimo materiale;
- 6) la platea di fondo alveo in massi cementati dovrà essere opportunamente approfondita in corrispondenza del manufatto in cls a protezione della fognatura preesistente in modo da garantirne la stabilità anche in occasione di eventi idrometeorici intensi e la medesima dovrà essere raccordata planoaltimetricamente con il calottamento superiore;
- 7) all'estremità di valle del rivestimento del fondo alveo dovrà essere eseguito a completamento un taglione verticale in massi, intestato ad almeno 2,00 m di profondità, onde evitare l'erosione regressiva del corso d'acqua e lo scalzamento delle opere esistenti e di nuova realizzazione;
- 8) il riporto in destra idrografica di materiale d'alveo precedentemente movimentato per l'effettuazione dei lavori, previsto nel tratto d'intervento tra la sez. 17b e la sez. 18, dovrà essere ridotto in spessore per non restringere le sezioni di deflusso;
- 9) è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del rio Castellania; il materiale litoide sciolto proveniente dalle lavorazioni in sito dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde;
- 10) durante i lavori gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti

condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;

11) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12) ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi provvedendo alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;

13) le sponde, l'alveo e le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

15) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

16) il Comune di Villalvernia dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

17) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

18) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

19) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

20) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

21) il Comune di Villalvernia prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire

l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Geol. Roberto IVALDI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Roberto CRIVELLI